



COMUNE DI GEMONA DEL FRIULI

Provincia di Udine

REGOLAMENTO COMUNALE "MERCATINO DELLE PULCI E DEL LIBRO USATO"

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 21.09.2001
avvisata la mancanza di vizi di legittimità dal CO.RE.CO. di Udine nella seduta del
9.11.2001 prot.n. 2001/31451 - 2001/0032415 e Reg. Co.Re.Co. n. 5046, con l'avvertenza che
l'art. 8 "l'ora legale" relativa alla stagione invernale andrà corretta in "ora solare".
modificato ed integrato con atto del Consiglio Comunale n. 41 del 04.08.2004)

Art. 1
DEFINIZIONI

Al fine di favorire lo sviluppo turistico e commerciale della nostra cittadina, l'Amministrazione comunale di Gemona istituisce la manifestazione denominata "mercato delle pulci e del libro usato", che ha per oggetto la vendita di "cose usate", non aventi valore storico od artistico.

Art. 2
PERIODO DEL MERCATO

"Mercato delle pulci e del libro usato", avrà luogo nella domenica decisa dal Sindaco;

Art. 3
INDIVIDUAZIONE DELLE AREE

L'area di svolgimento del "mercato delle pulci" è individuata tra la Via Giuseppe Bini e Piazza Municipio (loggia del Municipio).

Gli esercizi commerciali ubicati nel centro storico, nella giornata e nelle ore di svolgimento del mercato delle pulci e del libro usato, possono esporre all'esterno del locale di vendita, i propri prodotti. Tale esposizione non deve arrecare intralcio al passaggio dei pedoni o delle autovetture.

Art. 4
PARTECIPAZIONE AL MERCATO

Possono partecipare al mercato i privati cittadini e/o collezionisti che non esercitano attività commerciale in modo professionale, ma vendono ai consumatori in modo del tutto occasionale oggetti usati non aventi valore storico od artistico, che rientrino comunque nell'ambito delle finalità del mercato.

Art. 5
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL MERCATO

La Giunta Comunale individuerà il soggetto, cui è demandata la gestione e la verifica dei requisiti di ammissione al mercato, ai sensi del presente regolamento. La domanda di partecipazione al mercato dovrà essere presentata al Comune di Gemona del Friuli il quale la trasmetterà al soggetto incaricato della gestione per il seguito di competenza. Il soggetto incaricato della gestione, al termine della manifestazione trasmetterà all'Amministrazione comunale l'elenco dettagliato dei partecipanti.

Quest'ultima rilascerà un unico atto di concessione per l'occupazione di suolo pubblico al *soggetto individuato dalla Giunta Comunale* verso il pagamento della tariffa prevista.

La domanda di partecipazione dovrà pervenire al *Comune di Gemona del Friuli* almeno 20 giorni prima dello svolgimento del mercato.

Inoltre ai richiedenti è consentito presentare un'unica domanda di partecipazione a tutte le edizioni del mercato previste nell'anno solare e dovranno indicare nella domanda di partecipazione:

- generalità complete; del richiedente (cognome, nome, data di nascita, residenza);
- codice fiscale;
- superficie espositiva che si intende occupare.

ALLEGANDO:

- atto sostitutivo di notorietà attestante che: “”è un venditore non professionale. Che vende esclusivamente oggetti rientranti nella propria sfera personale o oggetti collezionati e che pertanto non è tenuto all'iscrizione I.V.A..
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio (in duplice copia di cui una sarà trattenuta dal *soggetto individuato dalla Giunta Comunale*), per ogni manifestazione, con indicato l'elenco *sommario* dei beni che si porranno in vendita in quella giornata, divisi per categorie. Tale elenco sarà timbrato e sottoscritto dal *soggetto individuato dalla Giunta Comunale*, e dovrà essere conservato per tutta la giornata, per eventuali controlli.

Art. 6
POSTEGGI

1. L'assegnazione dell'area di posteggio, ad ogni singolo operatore, da parte del *soggetto individuato dalla Giunta Comunale* e necessaria ai fini dello svolgimento della attività nell'ambito del “mercato”, potrà avere durata “giornaliera” o “annuale - anno solare” e potrà essere rinnovata nel rispetto delle norme contenute nel presente regolamento.
2. Il posteggio, come pure l'attività, deve essere gestita personalmente dal titolare del posteggio.
3. Il titolare del posteggio dovrà:
 - essere presente nell'area del posteggio;
 - non occupare spazi esterni al posteggio assegnato;
 - occupare l'area solamente nel rispetto degli orari stabiliti;
 - evitare categoricamente l'uso del proprio posteggio a terzi a qualsiasi titolo;
 - evitare lo scambio di posteggi tra operatori;
 - lasciare libero e pulito il posteggio a fine manifestazione,
4. non potrà essere concesso più di un posteggio a operatore.
5. Il posteggio non utilizzato per più di due manifestazioni nell'arco dell'anno, salvo documentati casi di malattia e simili, sarà oggetto di perdita del diritto.
6. L'interessato potrà peraltro presentare una nuova istanza che verrà esaminata secondo l'ordine di presentazione.

Art. 8
ORARI

Prima, l'orario della manifestazione sarà il seguente:

ore (ora legale)	inizio occupazione ore 8.00 Termine occupazione ore 20.00
ore (ora legale) **	inizio occupazione ore 9.00 Termine occupazione ore 18.00

deve intendersi "ora solare")

L'area del posteggio non potranno trovare posto autoveicoli e autocarri dei concessionari. Tali mezzi dovranno essere regolarmente posti in sosta nelle aree atte allo scopo.

Art. 9
CRITERI DI CONCESSIONE

Le assegnazioni del posteggio, avverranno tenuto conto dell'ordine cronologico (data di presentazione e numero di protocollo di arrivo) delle domande al protocollo *comunale*.

Successivamente all'inizio della manifestazione saranno applicati i seguenti criteri di priorità:

- anzianità di partecipazione al mercatino delle pulci *e del libro usato*;
- ordine cronologico (data di presentazione e numero di protocollo di arrivo) delle domande (vedi comma 1 del presente articolo)

Art. 10
OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO

Il soggetto individuato dalla Giunta Comunale, prima dell'inizio della attività dovrà corrispondere la tassa sul suolo pubblico comprensiva della tassa per trasporto dei rifiuti. Eventuali assenze o interruzioni di frequenza della manifestazione, dovuta a motivi non imputabili alla Amministrazione comunale, non comportano in alcun caso rimborso di parte del canone di posteggio pagato.

Art. 11
ACCESSO ALLE AREE DA PARTE DEGLI OPERATORI

1. Gli operatori possono accedere alle aree interessate al commercio 30 minuti prima dell'inizio dell'orario del mercato.
2. Le aree devono essere liberate entro 1 ora dall'orario di chiusura delle operazioni di vendita.
3. Il titolare del posteggio non potrà iniziare le operazioni di "chiusura" della propria attività con più di 1 ora di anticipo sul normale orario previsto per il termine dell'occupazione; non

potrà inoltre abbandonare l'area assegnata con un anticipo superiore a 30 minuti sul termine fissato.

Eventuali reiterate violazioni (massimo tre - anche non consecutive) comportano la revoca della assegnazione del posteggio, se la violazione non è giustificata da validi motivi ritenuti tali dal *soggetto individuato dalla Giunta comunale*.

Art. 12
SANZIONI (*)

Le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento, sono punite ai sensi degli artt. 10, 11 e 12 del D.L. n. 689/81, come indicato nella Circolare Ministero dell'Interno prot.n. 139/1Bis/11 del 10/01/2001, con il pagamento di una sanzione amministrativa da Euro 258,00.= a Euro 1.032,00.= e sequestro della merce.

La Polizia Municipale è incaricata di far osservare le disposizioni del presente Regolamento.

Art. 13
NORME TRANSITORIE

Saranno considerate sole le domande di partecipazione pervenute dopo l'approvazione del presente regolamento.

Nei primi due anni la Giunta Comunale può ridurre la periodicità del mercato, in ragione della minore partecipazione dei venditori.

La parte sanzionatoria si applica la delibera del Consiglio Comunale n. 60 del 10.12.2003.

ci
ici